

Legge Regionale 10/11/1975, n. 31

“Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di OOPP – procedure – deleghe agli Enti locali”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 17/11/1975]

Art. 3

I contributi costanti vengono concessi, per la durata di 35 anni, nella misura occorrente per la totale copertura dell'onere di ammortamento dei mutui da contrarre dagli enti beneficiari con la cassa DDPP e, comunque, nella stessa misura, ad assistenza dei mutui da contrarre con altri istituti di credito di diritto pubblico, per la realizzazione delle seguenti opere:

- a) costruzione, completamento, ampliamento e sistemazione degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue;
- b) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento degli ambulatori e degli edifici destinati al ricovero degli invalidi e dei vecchi indigenti ed in genere a finalità di assistenza e beneficenza pubblica;
- c) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di opere igienicosanitarie di interesse degli enti locali e, particolarmente, mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, cimiteri, mercati ecc.;
- d) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di reti idriche interne degli abitati, acquedotti e fognature urbane e relativi depuratori;
- e) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di edifici destinati a scuole materne, elementari, secondarie e artistiche;
- f) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade, piazze e spazi pubblici di interesse dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane;
- g) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento di strade provinciali anche se non classificate;
- h) costruzione, completamento ed ampliamento di approdi di interesse locale;
- i) costruzione, completamento ed ampliamento di linee metropolitane;
- l) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento dei porti ed approdi di quarta classe con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia;
- m) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione e miglioramento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni, le frazioni, le borgate e contrade;
- n) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di sedi comunali;
- o) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento ed arredamento di edifici pubblici di proprietà dei comuni, della provincia e di altri enti locali;
- p) costruzione, completamento, ampliamento, sistemazione, miglioramento e arredamento di impianti sportivi e di attrezzature per il tempo libero e per i giochi dei fanciulli.